

Bozza regolamento

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni del territorio, anche sulla base di quanto emerso dal percorso partecipativo Bene (in) Comune, finanziato dalla legge regionale 46/2013.

Articolo 2

(Finalità)

Il regolamento si pone le seguenti finalità:

- disciplinare le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale
- definire i concetti di bene comune urbano, cittadino attivo, proposta di collaborazione, patto di collaborazione.
- supportare la partecipazione dei cittadini e il dialogo tra cittadini e amministrazione comunale, secondo forme definite e condivise
- promuovere la valorizzazione del territorio e la creatività dei cittadini.

Articolo 3

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

beni comuni urbani: beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. Può essere spontanea oppure formulata a seguito di specifica sollecitazione da parte del comune;

patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4

(Principi generali)

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti principi:

fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

responsabilità: è valorizzata e promossa la responsabilità dei cittadini e dell'amministrazione comunale, quale presupposto ed elemento fondamentale per la collaborazione e per la realizzazione di interventi orientati al miglioramento della qualità della vita del territorio e al rafforzamento della sua coesione sociale;

inclusività: gli interventi disciplinati dal presente regolamento garantiscono la massima apertura a tutti i cittadini interessati e il loro coinvolgimento in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno;

sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non determini oneri superiori ai benefici derivanti dagli interventi e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

Articolo 5

(Interventi)

Gli interventi disciplinati dal presente regolamento possono essere:

- **interventi di cura**, cioè interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- **interventi di rigenerazione**, vale a dire interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, funzionali a migliorare la qualità della vita del territorio.

Articolo 6

(Risorse)

La partecipazione dei cittadini a interventi di valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni è a titolo gratuito e volontario.

Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.